



Verbale n. **136**

Seduta pomeridiana del 12 novembre 2025

Presidenza del Presidente **Bordin**

Verbalizza Barbara LOGAR, segue Leopoldo PITALI, segue Enrico Guglielmo FOCARDI.

Presidenza del Presidente Bordin.

La seduta inizia alle ore 14.46.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la 136ª seduta del Consiglio regionale.

Comunica che hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Amirante, Lirutti e Mazzolini.
(I congedi sono concessi)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno** che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

“Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia” **(61)**

e abbinata proposta di legge regionale “Norme per il sostegno alle cooperative di comunità” **(55)**

(Relatori di maggioranza: **Spagnolo, Maurmair, Di Bert, Novelli**)

(Relatori di minoranza: **Cosolini, Moretuzzo, Pellegrino**)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta precedente, era iniziato il dibattito sull'articolo 60.

Sempre in sede di dibattito intervengono, quindi, il Relatore di minoranza MORETUZZO (il quale, tra l'altro, definisce strumentale l'emendamento 60.1) e il consigliere BOLZONELLO (il quale, tra l'altro, conferma la richiesta, con il consenso del proponente, dell'aggiunta firme di tutto il gruppo Fedriga Presidente all'emendamento 60.1).

Prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (favorevole agli emendamenti 60.0.1 e 60.1), COSOLINI (favorevole all'emendamento 60.0.1 e astenuto sull'emendamento 60.1), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario agli emendamenti 60.0.1 e 60.2, favorevole all'emendamento 60.1), MAURMAIR, NOVELLI, SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

L'emendamento 60.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 60.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 60.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 60, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 61, a cui non sono stati presentati emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 62, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (62.1)

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

<<4-bis. Le grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 3, comma 2, lettera c), sono tenute a prevedere, all'interno delle aree destinate a parcheggio, l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, in numero proporzionale ai posti auto complessivi e comunque non inferiore a una colonnina ogni venti posti auto.

Le colonnine devono essere accessibili al pubblico e conformi alle specifiche tecniche previste dalla normativa statale e comunitaria vigente.

Il Comune verifica la conformità del progetto alle presenti disposizioni ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione commerciale.>>.

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La disposizione prevede l'obbligo, per le grandi strutture di vendita di nuova realizzazione o in caso di ristrutturazione sostanziale, di prevedere l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici all'interno delle aree di parcheggio a uso pubblico.

Tale previsione è coerente con le politiche europee e nazionali in materia di decarbonizzazione dei trasporti e con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dalla Direttiva (UE) 2018/844, recepita con decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che promuove lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica negli edifici non residenziali.

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO, BULLIAN

Emendamento modificativo (62.1.1)

1. Dopo il comma 4 si aggiunge il seguente:

<<4bis. Gli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura, così come definiti alla lettera c) comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, sono tenuti a prevedere all'interno dei loro parcheggi o aree di loro pertinenza accessibili al pubblico, la realizzazione di stalli per biciclette dotati di adeguate condizioni di illuminazione, copertura e sicurezza, garantendo l'ancoraggio del telaio e delle ruote, nonché di infrastrutture per la ricarica di biciclette a pedalata assistita.>>.

Non comporta oneri finanziari.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 62.1.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 62.1.1.

Nel successivo dibattito interviene il solo assessore BINI (il quale, tra l'altro, chiede il ritiro di entrambi gli emendamenti presentati).

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO, accogliendo l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento 62.1 per presentare un Ordine del giorno.

La consigliera MASSOLINO, raccogliendo l'invito dell'Assessore, ritira l'emendamento 62.1.1.

A seguito del ritiro degli emendamenti, l'articolo 62, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 63, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (63.1)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole <<La Regione>> sono inserite le seguenti: <<, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali,>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MARTINES, COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI, RUSSO, PISANI

Emendamento modificativo (63.2)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1. dopo le parole <<La Regione>> sono inserite le seguenti: <<, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Subemendamento all'emendamento 63.3 (63.2.1)

1. All'emendamento 63.3 le parole <<quali riferimenti normativi volti a salvaguardare il benessere delle comunità locali e a rafforzarne la dimensione sociale>> sono soppresse.

L'emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (63.3)

1. All'articolo 63, comma 2, dopo le parole <<in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 5/2007 e di cui alla legge regionale 19/2009>> sono inserite le seguenti: <<nonché tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, quali riferimenti normativi volti a salvaguardare il benessere delle comunità locali e a rafforzarne la dimensione sociale.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento interviene sul comma 2 dell'articolo 63 integrandone il contenuto con un rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 8-bis e 8-ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, recanti misure regionali di prevenzione e contrasto dei fenomeni connessi al gioco d'azzardo lecito. Tali disposizioni, pur operando in un ambito specifico, sono espressione di un più ampio orientamento volto a tutelare il benessere delle comunità locali e la loro dimensione sociale, mitigando gli impatti che determinate attività economiche possono generare sul contesto territoriale. Il richiamo introdotto dall'emendamento consente di raccordare il masterplan del commercio con un settore di intervento già regolato dall'ordinamento regionale e particolarmente rilevante sotto il profilo sociale, rafforzando la prospettiva integrata di pianificazione del tessuto commerciale. In tal modo, le scelte strategiche in materia di riqualificazione commerciale e recupero della competitività territoriale vengono orientate non solo da obiettivi di sviluppo sostenibile e contenimento del consumo di suolo, ma anche dalla considerazione degli effetti sociali delle attività economiche sui territori e sulle comunità residenti. L'emendamento è dunque finalizzato a promuovere una visione complessiva della programmazione commerciale regionale, che tenga conto anche delle ricadute sociali e culturali per il benessere delle comunità locali.

DI BERT

Emendamento modificativo (63.4)

1. Al comma 2 dell'articolo 63 le parole <<regionale 5/2007>> sono sostituite con le seguenti: <<urbanistica vigente>>.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Nota a commento: L'emendamento ricomprende oltre alla legge urbanistica vigente (LR 5/2007) anche la nuova legge urbanistica e il redigendo PGT.

HONSELL

Emendamento modificativo (63.5)

1. All'articolo 63, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

<<c bis) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento integra i contenuti minimi del masterplan del commercio, ponendo attenzione ai fenomeni di desertificazione commerciale, intesi in senso operativo come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali. La previsione risponde all'esigenza, già rilevata a livello nazionale ed europeo, di contrastare la progressiva rarefazione del tessuto commerciale tradizionale, in particolare nelle aree caratterizzate da fragilità socio-economica, dove la chiusura di esercizi di vicinato comporta non solo effetti economici, ma anche un indebolimento della coesione sociale e dell'accessibilità ai servizi essenziali. L'inserimento della lettera c bis) specifica che il masterplan monitora l'evoluzione del fenomeno della desertificazione, individua le aree maggiormente interessate, le misure urbanistiche e organizzative idonee a contrastarne l'aggravamento. Il richiamo alle misure urbanistiche e organizzative promuove un approccio integrato tra pianificazione commerciale e governo del territorio, coerente con gli obiettivi di limitazione della dispersione insediativa, riqualificazione urbana e presidio dei servizi di base già richiamati dall'articolo. In questo modo, il masterplan diviene strumento operativo per orientare politiche pubbliche capaci di sostenere la continuità delle funzioni commerciali di prossimità, soprattutto nei contesti più vulnerabili.

COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO, PISANI, CONFICONI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 63.6 (63.5.1)

All'emendamento 63.6, comma 3 quater, le parole <<Piano Paesaggistico Regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Masterplan del commercio>>.

Nota: il presente sub-emendamento non comporta oneri finanziari.

COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO, PISANI

Emendamento modificativo (63.6)

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<<3 bis. Per agevolare l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Masterplan del commercio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni sotto i 15.000 abitanti, sovvenzioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico e, comunque, in misura non superiore a 20.000 euro a favore del singolo soggetto istante. La sovvenzione può essere destinata all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo.

3 ter. La formazione degli strumenti urbanistici generali in adeguamento al Masterplan del commercio avviene sulla base dei procedimenti definiti dalla disciplina di settore vigente.

3 quater. Le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale e sono corredate di un preventivo sommario di spesa.

3 quinquies. Le sovvenzioni sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo).

3 sexies. Alla concessione e contestuale erogazione della sovvenzione provvede il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa del preventivo di spesa. Qualora in corso di esercizio siano rese disponibili ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente è autorizzato a concedere e,

contestualmente, a erogare il contributo scorrendo le domande ammissibili e non finanziate, seguendo il medesimo ordine di arrivo, entro i successivi sessanta giorni.

3 septies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello strumento urbanistico generale sovvenzionato, il soggetto beneficiario comunica al Servizio competente in materia di pianificazione territoriale la conclusione del procedimento di formazione sovvenzionato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute e della conseguente conferma del contributo concesso e erogato.>>.

Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra gli emendamenti 63.1, 63.5.1 e 63.6.

Il consigliere MARTINES illustra l'emendamento 63.2.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 63.2.1 e 63.3 e, dopo averlo esposto, annuncia il ritiro dell'emendamento 63.5.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 63.4.

Esaurita la presentazione degli emendamenti, in sede di dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri CALLIGARIS (il quale, tra l'altro, svolge alcune considerazioni e chiarimenti sull'emendamento 60.1), MORETTI (il quale, tra l'altro, chiarisce la propria posizione sull'emendamento 60.1 e preannuncia il ritiro dell'emendamento 63.5.1 e, in accordo con il primo firmatario, dell'emendamento 63.6) e MORETUZZO (il quale, tra l'altro, svolge alcune considerazioni sull'emendamento 60.1).

Prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (astenuito sull'emendamento 63.4 e favorevole a tutti i rimanenti), COSOLINI (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole a tutti gli emendamenti), NOVELLI, MAURMAIR, SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 63.

Gli emendamenti 63.1, 63.2, 63.2.1, 63.3, 63.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

Gli emendamenti 63.5, 63.5.1 e 63.6 sono stati precedentemente ritirati.

L'articolo 63, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 64, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (64.1)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 64 le parole <<e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<, alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione e agli impatti sociali e ambientali di fenomeni di iperturistificazione;>>.

Non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (64.2)

1. Al comma 2 dopo la lettera c) si aggiunge:

<<c bis) raccoglie, elabora e monitora i dati relativi alla qualità del lavoro, in raccordo con INPS, INAIL e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;>>.

Non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Subemendamento all'emendamento 64.3 (64.2.1) RINUMERATO 64.3.1

a) dopo la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 64, è inserita la seguente:

<<c ter) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (64.3)

1. Al comma 2 dopo la lettera c) si aggiunge:

<<c bis) monitora, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulle Politiche abitative di cui all'articolo 6 della Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), come l'afflusso turistico nei diversi territori cambi il mercato immobiliare, con particolare riguardo all'aumento dei costi degli affitti non turistici, comunicando i risultati a PromoTurismoFVG al fine di tenerne conto nella programmazione triennale;>>.

Non comporta oneri finanziari.

HONSELL, PELLEGRINO, CAPOZZI

Subemendamento all'emendamento 64.4 (64.3.1)

Dopo la lettera b) dell'emendamento 64.4 è aggiunta la seguente:

<<b bis) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 64, è inserita la seguente:

<<c bis) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (64.4)

1. All'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:

b) Al comma 4 dopo le parole *<<i Comuni trasmettono>>* è inserita la seguente *<<annualmente>>*.

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (64.5)

a) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 4 comporta l'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali da parte di organi della Regione, ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).>>.

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale. In commissione con un emendamento è stato soppresso l'originario comma 4 del disegno di legge, che manteneva quanto già previsto dal comma 4 articolo 84 della LR 29/2005, così come sostituito con l'art. 25 della LR 19/2016. Con questo emendamento, vista l'importanza per l'amministrazione regionale di ottenere queste informazioni, si ritiene opportuno prevedere comunque che per i Comuni inadempienti alla trasmissione dei dati di cui al comma 4 dell'articolo 64, intervenga l'amministrazione regionale stessa, in forza del potere sostitutivo previsto dall'articolo 18 della LR 1/2006.

COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (64.6)

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Il tavolo di cui al comma 5 collabora in modo continuativo con la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della Lr 18/2005, al fine di disporre ed elaborare dati utili a valutare l'andamento dell'occupazione nel comparto, la qualità e la stabilità del lavoro con l'obiettivo di affrontare rischi di precarietà e di sottoccupazione.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

CAPOZZI

Emendamento modificativo (64.7)

a) Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. L'osservatorio presenta annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale entro il 1 giugno, una relazione in merito alle attività e alle funzioni di cui al comma 2, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione.>>.

Nota: la presente norma non comporta oneri per il bilancio regionale.

Si introduce qui la stessa previsione già prevista per organi simili (ad esempio l'osservatorio regionale antimafia che annualmente relaziona la giunta e il consiglio regionale sulla propria attività con la pubblicazione della propria relazione sul sito web istituzionale allo stesso dedicato. La presentazione avviene tramite invio della relazione attraverso posta elettronica).

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti 64.1, 64.2 e 64.3 e svolge alcune considerazioni sull'*overtourism*.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 64.3.1.

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti 64.4, 64.5 e 64.7 e svolge alcune considerazioni sull'*overtourism*.

Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra l'emendamento 64.6 e svolge un breve intervento sull'*iperturistificazione*.

In sede di dibattito interviene il solo assessore BINI il quale, tra l'altro, suggerisce il seguente subemendamento orale all'emendamento 64.6: *dopo le parole "competitività e occupazione" vengono inserite le parole "anche in collaborazione con"*.

Il Relatore di minoranza COSOLINI, a questo punto, chiede una breve sospensione dei lavori per valutare il subemendamento proposto.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la richiesta avanzata in precedenza dal Relatore di minoranza Cosolini, sospende momentaneamente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 15.38

La seduta riprende alle ore 15.49

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la seduta, passa la parola al Relatore di minoranza COSOLINI, che dichiara di accettare il subemendamento orale proposto in precedenza dall'assessore Bini all'emendamento 64.6 e pertanto le parole <<in modo continuativo>> sono sostituite dalla seguente <<anche>>.

Prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO (astenuto sugli emendamenti 64.4 e 64.5 e favorevole a tutti i rimanenti), COSOLINI (astenuto sugli emendamenti 64.2 e 64.5 e favorevole a tutti i rimanenti), i Relatori di maggioranza DI BERT (contrario agli emendamenti 64.1, 64.2, 64.3, 64.5 e 64.7 e favorevole ai rimanenti), NOVELLI, MAURMAIR, SPAGNOLO e, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si uniscono alle valutazioni del Relatore di maggioranza Di Bert).

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 64.

Gli emendamenti 64.1, 64.2 e 64.3, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 64.2.1 è stato rinumerato (64.3.1).

Gli emendamenti 64.3.1 e 64.4, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'emendamento 64.5, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 64.6, posto in votazione così come subemendato, viene approvato.

L'emendamento 64.7, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 64, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti 64 bis.1 e 64 ter.1, istitutivi rispettivamente degli articoli 64 bis e 64 ter:

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (64 bis.1)

1. Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

<<Art. 64 bis

(Chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali a titolo volontario)

1. Al fine di promuovere il benessere dei lavoratori del settore commerciale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e valorizzare la dimensione sociale e comunitaria del tempo festivo, la Regione

riconosce gli esercizi commerciali che optano volontariamente per la chiusura nelle giornate di domenica e nelle festività di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione:

a) definisce le forme di riconoscimento degli esercizi aderenti, anche mediante l'istituzione di un apposito marchio denominato "Esercizio amico del riposo festivo";

b) individua eventuali agevolazioni e premialità applicabili, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e della normativa in materia di aiuti di Stato, ivi comprese riduzioni o esenzioni su tributi e canoni di competenza regionale o locale, priorità nell'accesso a contributi regionali destinati alla riqualificazione commerciale e riconoscimenti pubblici o premi annuali promossi in collaborazione con le associazioni di categoria e i Comuni.

3. La Regione, d'intesa con gli enti locali e le associazioni rappresentative del settore, promuove iniziative informative e di comunicazione finalizzate a rendere conoscibili ai consumatori le attività degli esercizi commerciali che aderiscono volontariamente alla chiusura nelle giornate domenicali e festive, nonché a valorizzarne l'impegno in termini di benessere dei lavoratori e responsabilità sociale.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1.000.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI)>>

Nota: L'emendamento introduce disposizioni finalizzate a riconoscere e valorizzare gli esercizi commerciali che scelgono volontariamente di osservare la chiusura nelle giornate domenicali e festive, come definite dalla legge 27 maggio 1949, n. 260. La misura si fonda su tre direttrici principali. In primo luogo, incoraggia modelli organizzativi che conciliano l'esercizio dell'attività economica con il benessere dei lavoratori, in un'ottica di migliore equilibrio tra vita professionale e personale e di valorizzazione della dimensione sociale e comunitaria del tempo festivo. In secondo luogo, l'istituzione di un marchio regionale riconoscibile e di specifiche forme di valorizzazione, anche attraverso eventuali meccanismi premiali definiti dalla Giunta regionale nel rispetto delle compatibilità finanziarie e della normativa europea in materia di aiuti di Stato, offre un quadro chiaro e trasparente agli operatori che intendono aderire. Le misure elencate, tra cui agevolazioni fiscali, premialità nell'accesso a contributi regionali per la riqualificazione commerciale, riconoscimenti pubblici e premi annuali, costituiscono strumenti flessibili idonei a sostenere la diffusione di scelte organizzative orientate alla responsabilità sociale d'impresa, senza incidere sulla libertà di iniziativa economica. Infine, la previsione di iniziative informative e di comunicazione, realizzate d'intesa con enti locali e associazioni rappresentative del settore, intende rendere conoscibili ai consumatori gli esercizi aderenti e valorizzarne l'impegno, favorendo scelte di consumo consapevoli e la diffusione di buone pratiche nel territorio regionale. Nel complesso, l'emendamento contribuisce a rafforzare la qualità e la sostenibilità del sistema commerciale regionale, valorizzando esperienze virtuose che mettono al centro le persone e le comunità locali.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (64 ter.1)

1. Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

<<Art. 64 bis

(Chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali a titolo volontario)

1. Al fine di favorire il benessere dei lavoratori del settore commerciale e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di valorizzare la dimensione sociale e comunitaria del tempo festivo, la Regione riconosce gli esercizi commerciali che optano volontariamente per la chiusura nelle giornate di domenica e nelle festività di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).

2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono richiedere l'iscrizione in un apposito elenco regionale e utilizzare il marchio distintivo "Esercizio amico del riposo festivo e domenicale", secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere forme non onerose di valorizzazione e diffusione dell'elenco di cui al comma 2, anche mediante strumenti informativi e promozionali e in collaborazione con le associazioni di categoria e i Comuni.

4. La Regione, d'intesa con gli enti locali, promuove campagne informative volte a sensibilizzare i consumatori sul valore sociale della chiusura festiva volontaria e sui benefici correlati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI)>>.

Nota: La proposta introduce un quadro di riconoscimento per gli esercizi commerciali che scelgono volontariamente di osservare la chiusura nelle giornate domenicali e festive, in coerenza con la disciplina nazionale sulle ricorrenze festive. La misura valorizza la facoltà imprenditoriale di organizzare l'attività contemperando esigenze economiche e benessere dei lavoratori, promuovendo un migliore equilibrio tra tempi di vita e di lavoro e rafforzando la dimensione sociale e comunitaria del tempo festivo. L'istituzione di un marchio distintivo e di un apposito elenco regionale rende identificabile la scelta degli operatori aderenti, favorendo una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori e riconoscendo l'impegno degli esercizi che adottano modelli organizzativi orientati alla responsabilità sociale. La previsione si inserisce nel quadro delle politiche di qualificazione del sistema commerciale regionale, incoraggiando pratiche virtuose compatibili con la concorrenza e la libertà d'impresa.

Il consigliere HONSELL, dopo averli illustrati, ritira gli emendamenti 64 bis.1, istitutivo dell'articolo 64.bis e 64 ter.1, istitutivo dell'articolo 64 ter, per presentare un Ordine del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 65, a cui sono stati presentati i seguenti emendamenti:

FASIOLO, MARTINES

Emendamento modificativo (65.1)

All'articolo 65, comma 1, dopo le parole <<gli esercizi commerciali>> sono aggiunte le seguenti: << le strutture denominate "mercati coperti" che ospitano attività commerciali situati in edifici di comprovato pregio architettonico>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

HONSELL

Emendamento modificativo (65.2)

1. All'articolo 65, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<6 bis. Ai fini del riconoscimento e del mantenimento nell'elenco regionale di cui al comma 6, costituisce elemento di particolare rilievo la realizzazione di iniziative volte alla trasmissione dei saperi artigianali, professionali o culturali connessi alla tradizione locale, anche mediante attività formative, ospitalità di tirocinanti, percorsi di apprendistato o collaborazioni con istituti scolastici o formativi.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento intende rafforzare le finalità dell'articolo 65, valorizzando quelle attività storiche che non solo conservano patrimonio materiale e immateriale, ma contribuiscono attivamente alla trasmissione dei saperi artigianali, professionali o culturali legati alla tradizione locale. La proposta introduce un elemento di rilievo ai fini del riconoscimento e del mantenimento nell'elenco regionale, promuovendo il coinvolgimento delle attività storiche in percorsi formativi, tirocini, apprendistati e collaborazioni con istituti scolastici o formativi. In questo modo, si favorisce un modello dinamico di tutela del patrimonio culturale locale, volto non solo alla conservazione ma anche alla diffusione intergenerazionale delle competenze che caratterizzano i mestieri e le tradizioni del territorio. Tale approccio

valorizza il ruolo sociale dei locali e delle attività storiche quali presidi culturali e comunitari, contribuendo a contrastare fenomeni di omologazione commerciale e perdita d'identità dei centri urbani.

La consigliera FASIOLO, dopo aver illustrato l'emendamento 65.1, ne annuncia il ritiro per presentare un Ordine del giorno.

Il consigliere HONSELL, dopo aver illustrato l'emendamento 65.2, ne annuncia il ritiro.

Nel successivo dibattito interviene il solo consigliere MORETTI (il quale, tra l'altro, svolge alcune considerazioni in generale sulla città di Gorizia).

A seguito del ritiro degli emendamenti, l'articolo 65, posto in votazione nel testo licenziato in Commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 65 bis:

BULLIAN

Emendamento aggiuntivo (65 bis.1)

"Dopo l'articolo 65 è inserito il seguente:

<<Capo X bis

Negozi etnici

Art. 65 bis

(Valorizzazione dei negozi etnici)

- 1. La Regione sostiene la pluralità dell'offerta commerciale, inclusa quella fornita dagli esercizi commerciali che vendono prodotti tipici di culture diverse da quella nazionale, sia alimentari, sia artigianali, provenienti da Paesi esteri.*
- 2. La Regione sostiene iniziative di valorizzazione degli esercizi commerciali di cui al comma 1, nonché iniziative per la formazione sulla normativa di settore e, in particolare, su quella in materia igienico-sanitaria.*
- 3. La Regione attiva, nei territori interessati, Tavoli di confronto con i gestori degli esercizi commerciali di cui al comma 1, le Associazioni di categoria, i Comuni e i Distretti del Commercio, al fine di individuare le esigenze e le azioni da sostenere.*
- 4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, è adottato il regolamento per stabilire i criteri e le misure di sostegno.*
- 5. Gli incentivi sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.*
- 6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 120.000 euro suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2026 e di 100.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione 14 (sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (NI)*
- 7. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede mediante prelievo per l'importo complessivo di 120.000 euro, suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per l'anno 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027. (capitolo 70007)>>."*

Nota: Considerata la presenza rilevante di 'negozi etnici' di generi alimentari e artigianali nei principali centri urbani della Regione, si propongono dei percorsi di 'accompagnamento istituzionale', tenendo in

considerazione le principali criticità finora emerse. Partendo dal presupposto che, in diverse realtà, esiste un gap da colmare e che dunque azioni correttive possono e, a nostro avviso, devono essere messe in campo per migliorare l'offerta commerciale complessiva anche nell'ottica di garantire la miglior tutela possibile del cittadino consumatore. A titolo di esempio, in collaborazione con i vari soggetti istituzionali territoriali, si potranno attivare degli specifici corsi in materia igienico-sanitaria, sulle modalità di tenuta del negozio che devono tenere in considerazione il contesto urbano dove è inserita, sul rispetto delle norme generali e dei vari regolamenti, su campagne di marketing che possano valorizzare questa offerta aggiuntiva al commercio 'tradizionale'.

Il consigliere BULLIAN illustra tale l'emendamento.

In sede di dibattito, intervengono il consigliere MORETTI ed il Presidente della Regione FEDRIGA (il quale, fra l'altro, svolge alcune considerazioni sull'emendamento in discussione).

Constatato che nessuno intende più intervenire, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO e COSOLINI (entrambi favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali si dichiarano tutti contrari all'emendamento).

L'emendamento 65 bis.1, istitutivo dell'articolo 65 bis, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 66 è stato presentato il seguente emendamento:

POZZO, PISANI, COSOLINI, MORETTI, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO
Emendamento modificativo (66.1)

"All'articolo 66, comma 2, dopo le parole <<La Carta dei servizi al turista>> sono aggiunte le seguenti: << predisposta in più lingue, comprensive del friulano, dello sloveno e del tedesco,>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere POZZO illustra tale l'emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula), MORETUZZO e COSOLINI, i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 66.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 66, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 67 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MASSOLINO, MORETUZZO, PUTTO
Subemendamento modificativo (67.0.1)

"All'emendamento 67.1 è aggiunto il seguente punto:

<<2. Al comma 2 dopo la lettera c) si aggiunge la seguente:

<<c bis) promuove e sostiene lo sviluppo di una rete di ospitalità extra alberghiera, anche pubblica, per l'ospitalità collettiva (quali ostelli, bivacchi fissi, rifugi, case di accoglienza per viandanti) ;>>"

Nota: Non comporta oneri finanziari.

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (67.1)

"Al comma 2, lettera a) dopo le parole <<segmento turistico>> aggiungere le seguenti: <<e in particolare promuovendo l'utilizzo e il recupero di immobili sottoutilizzati o dismessi posti in prossimità delle ciclovie per destinarli ad attività multifunzionali, privilegiando iniziative promosse da enti locali, cooperative di comunità ed enti del Terzo Settore che favoriscano l'occupazione e la coesione territoriale,>>."

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La consigliera MASSOLINO illustra il subemendamento 67.0.1.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO, a seguito della decisione comune dell'Aula di consentire il deposito fuori termine dell'emendamento 67.1, nell'illustrarlo e, motivandone le ragioni, dichiara di essere disponibile al ritiro dello stesso a seguito di accordi intercorsi con l'Assessore.

A questo punto, il PRESIDENTE precisa che, visto il ritiro dell'emendamento 67.1, il subemendamento 67.0.1 decade.

L'articolo 67, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 68 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (68.1)

"1. All'articolo 68 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole <<in autonomia>> sono inserite le seguenti: <<, anche mediante strumenti informativi accessibili,>>;

b) al comma 2, dopo le parole <<promuove la collaborazione>> sono inserite le seguenti: <<, il coordinamento e la condivisione di buone pratiche>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Regione favorisce la diffusione di informazioni chiare e accessibili in merito al grado di accessibilità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, anche mediante l'adozione di criteri descrittivi condivisi con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari. L'emendamento rafforza l'articolo 68 intervenendo su tre aspetti fondamentali per una reale fruibilità turistica da parte delle persone con disabilità, senza introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La modifica di cui alla lettera a) integra il principio di fruizione autonoma dell'offerta turistica riconoscendo il ruolo essenziale delle informazioni accessibili. Oggi la possibilità di pianificare spostamenti, soggiorni e servizi dipende infatti non solo dall'abbattimento delle barriere fisiche, ma anche dalla disponibilità di informazioni chiare e fruibili riguardo ai livelli di accessibilità delle strutture ricettive e dei servizi turistici. Tale precisazione contribuisce a rafforzare l'effettività del diritto alla mobilità e alla partecipazione previsto dalla Convenzione ONU. La modifica di cui alla lettera b) amplia il perimetro della collaborazione promossa dalla Regione, prevedendo il coordinamento e la condivisione di buone pratiche tra i soggetti coinvolti. Ciò favorisce il trasferimento di esperienze positive e soluzioni operative, in un'ottica di miglioramento continuo e di utilizzo efficiente delle risorse già disponibili.

Il nuovo comma 2 bis introdotto alla lettera c) valorizza la trasparenza quale strumento abilitante per il turismo accessibile. La diffusione di informazioni chiare e comparabili, basate su criteri descrittivi condivisi con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, consente agli utenti di effettuare scelte consapevoli e incoraggia gli operatori a qualificare l'accessibilità delle proprie strutture. La disposizione non richiede attività certificatoria né oneri aggiuntivi, ma favorisce una migliore organizzazione e leggibilità dell'offerta esistente, promuovendo una cultura diffusa dell'accoglienza inclusiva. Nel complesso, l'emendamento contribuisce a rendere più effettivo il diritto alla piena partecipazione turistica, valorizzando strumenti leggeri ma incisivi quali l'informazione accessibile, la cooperazione tra attori pubblici e privati e la circolazione delle esperienze virtuose.

Il consigliere HONSELL illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI, i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 68.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 68, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 69 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

COSOLINI, CELOTTI, PISANI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 69.1 (69.0.1)

"All'emendamento 69.1, viene inserita la seguente:

<<a ante) Al comma 1, dopo le parole <<Comuni>> sono aggiunte le seguenti: <<, le Comunità di cui alle LR 21/2019>>".

Nota: il presente sub-emendamento non comporta oneri finanziari.

PISANI, POZZO, COSOLINI, MORETTI, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO

Emendamento modificativo (69.1)

"All'articolo 69, comma 1, dopo le parole <<da divulgare>> sono aggiunte le seguenti: <<, i quali tengono conto del plurilinguismo con traduzioni in friulano, sloveno e tedesco>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera CELOTTI illustra l'emendamento 69.0.1.

Il consigliere PISANI, nell'illustrare l'emendamento 69.1, avanza il seguente subemendamento orale: *all'articolo 69, comma 1, dopo le parole <<plurilinguismo con traduzioni>> aggiungere la parola <<anche>>.*

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 69.0.1, favorevoli all'emendamento 69.1, come subemendato oralmente).

Il subemendamento 69.0.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 69.1, posto in votazione, come subemendato oralmente dal consigliere Pisani, viene approvato.

L'articolo 69, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 70 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (70.1)

"1. Alla lettera e) del comma 3, dopo le parole <<conseguenti azioni di miglioramento>> si aggiungono le parole: <<, anche in relazione alle possibili criticità derivanti da interferenze o sovrapposizioni tra le diverse tipologie di turismo e di consumo turistico>>."

Non comporta oneri finanziari

Nota: ci sono tipologie di turismo che possono andare in conflitto con altre in caso di sovrapposizione, creando disagi a uno specifico gruppo target. Basti pensare a un grande evento che blocchi una ciclabile turistica, o alle crociere che attraccando alla Stazione Marittima di Trieste hanno privato della possibilità di usare quello spazio per congressi.

MORETUZZO, MASSOLINO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (70.2)

"1. La lettera g) del comma 3 è così sostituita:

<<g) favorisce lo sviluppo del turismo nei poli turistici montani attraverso la progettazione, gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi e ricreativi di interesse turistico, comprese le relative pertinenze, nonché la loro trasformazione e conversione, anche promuovendo un'offerta turistica che tenga conto dei cambiamenti climatici;>>."

Non comporta oneri finanziari

COSOLINI, POZZO, MORETTI, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (70.3)

"All'articolo 70, comma 3, lettera h) dopo le parole <<settore nautico>> sono aggiunte le seguenti: <<, marittimo>>"

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (70.4)

"1. Al comma 3 lettera k) dopo le parole <<la promozione del turismo regionale>> sono inserite le seguenti: <<, con particolare attenzione agli impatti ambientali e sociali che possono derivarne;>>."

Non comporta oneri finanziari

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (70.5)

"1. Al comma 3 dell'articolo 70 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) le parole <<nonché marine e porti turistici>> sono soppresse;

b) dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

<<l bis) può gestire beni del demanio marittimo statale e regionale.>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nota a commento: Atteso che PromoTurismoFVG, oltre alla darsena Porto Vecchio di Lignano Sabbiadoro, con deliberazione della Giunta regionale 928 del 4 luglio 2025 ha acquisito, in delega di funzioni, anche la gestione dell'area demaniale identificata al n. 212 del PUD vigente del medesimo

Comune, l'emendamento inserisce un richiamo generale ai beni del demanio marittimo e statale al fine di ricomprendere sia la fattispecie della darsena che l'area identificata con la succitata deliberazione.

La consigliera MASSOLINO illustra gli emendamenti 70.1 e 70.4.

Il Relatore di minoranza MORETUZZO illustra (*in lingua friulana*) l'emendamento 70.2.

Il Relatore di minoranza COSOLINI, nell'illustrare l'emendamento 70.3, avanza il seguente subemendamento orale: la parola <<marittimo>> è sostituita dalle seguenti: <<turismo marittimo>>

L'assessore BINI illustra l'emendamento 70.5.

Nella successiva discussione interviene il solo consigliere MORETTI (il quale svolge alcune riflessioni in particolare sugli emendamenti 70.1 e 70.5).

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per tutti gli emendamenti), MORETUZZO (favorevole a tutti gli emendamenti) e COSOLINI (il quale si dichiara astenuto sugli emendamenti 70.1 e 70.5, favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli agli emendamenti 70.3 e 70.5, contrari ai rimanenti emendamenti).

Gli emendamenti 70.1 e 70.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 70.3, posto in votazione come subemendato oralmente dal Relatore di minoranza Cosolini, viene approvato.

L'emendamento 70.4, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 70.5, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 70, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

L'articolo 71, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 72 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

COSOLINI, MORETTI, POZZO MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (72.1)

"All'articolo 72, comma 1, dopo le parole <<viene approvato>>, sono aggiunte le seguenti: << previo parere favorevole della Commissione consiliare competente,>>"

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri finanziari

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento aggiuntivo (72.2)

"1. Al comma 1 dopo le parole <<approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera c).>> si aggiungono le parole:

*<<previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo.>>"
Non comporta oneri finanziari*

Il consigliere COSOLINI, nell'illustrare l'emendamento 72.1, motivandone le ragioni, ne comunica il ritiro per convertirlo in un Ordine del giorno.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 72.2.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 72.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 72.2).

L'emendamento 72.1 è stato ritirato.

L'emendamento 72.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 72, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 73, 74, 75, 76, 77 e 78, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 79 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MASSOLINO, MORETUZZO, BULLIAN, PUTTO, LIGUORI

Emendamento modificativo (79.1)

"1. La lettera e) del comma 1 è così sostituita:

<<e) l'attuazione di progetti specifici anno per anno individuati nel Piano progettualità innovative, approvato dalla Giunta regionale contestualmente al Piano strategico del turismo, sentita la Commissione consiliare competente;>>."

Non comporta oneri finanziari.

BUNA, SPAGNOLO

Emendamento modificativo (79.1.1)

"1. All'articolo 79, comma 1, lettera e), punto 6) dopo le parole <<a società professionistiche e dilettantistiche, nonché>> sono aggiunte le seguenti: <<alle rappresentative regionali facenti capo alle Federazioni,>>."

Nota tecnica: Con il presente emendamento si prevede l'integrazione della norma con l'aggiunta delle rappresentative regionali facenti capo alle Federazioni.

Nota finanziaria: Il presente emendamento ha solo carattere normativo in quanto non modifica lo stanziamento previsto dal comma 15 dell'articolo 142 e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La consigliera MASSOLINO illustra l'emendamento 79.1.

La consigliera BUNA illustra l'emendamento 79.1.1.

Nella successiva discussione interviene il solo consigliere COSOLINI (il quale, tra l'altro, svolge delle considerazioni favorevoli all'emendamento 79.1).

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole ad entrambi gli emendamenti), MORETUZZO e COSOLINI (il quale si dichiara favorevole ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 79.1, favorevoli all'emendamento 79.1.1).

L'emendamento 79.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 79.1.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 79, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 80, 81, 82 e 83, che non presentano emendamenti, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 84 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (84.1)

"1. L'articolo 84 è sostituito dal seguente:

<<Art. 84

(Consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa)

1. *La Regione riconosce il ruolo dei consorzi turistici per la gestione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale e delle reti d'impresa iscritte al registro delle imprese, costituiti prevalentemente da imprese turistiche e da soggetti pubblici o privati che perseguono finalità di sviluppo economico turistico e prevedono nello statuto, come finalità principale, lo svolgimento di attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e la gestione della commercializzazione del prodotto turistico.*

2. *Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:*

a) i criteri per la determinazione della prevalenza delle imprese turistiche partecipanti al consorzio o alla rete, anche in considerazione del numero di strutture ricettive rappresentate dal consorzio o dalla rete e delle relative presenze turistiche dichiarate;

b) le attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e alla gestione della commercializzazione del prodotto turistico;

c) i criteri per la determinazione della prevalenza di soggetti privati rispetto ai soggetti pubblici tra gli aderenti;

d) il contenuto minimo dei progetti pluriennali di promozione turistica integrata o di sviluppo di servizi turistici;

e) il contenuto degli interventi previsti dal piano operativo di marketing annuale;

f) il contenuto del programma delle attività.

3. *I consorzi e le reti d'impresa in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono accedere ai contributi di cui all'articolo 131.*

4. Ai fini di cui al comma 3 i consorzi e le reti d'impresa già costituiti ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.>>.”

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Nota a commento:

L'emendamento prevede il riconoscimento del ruolo dei consorzi e delle reti d'impresa iscritte al registro imprese (reti soggetto) ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 131. L'accesso ai contributi è limitato ai soli consorzi e reti che soddisfano le condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale. I consorzi e le reti d'impresa già costituiti ai sensi della legge regionale 21/2016 si conformano alle nuove disposizioni entro un anno dalla deliberazione della Giunta regionale prevista al comma 2.

COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (84.2) RITIRATO

“All'articolo 84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 84 è sostituita dalla seguente:

<<Consorzi turistici e Reti d'impresa per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico>>;

b) al comma 1, dopo le parole <<consorzi turistici>> sono aggiunte le seguenti:

<<e delle Reti d'impresa con soggettività giuridica>>;

c) al comma 2, dopo le parole <<i consorzi>> sono aggiunte le seguenti:

<<e le Reti d'impresa con soggettività giuridica>>;

d) al comma 3, dopo le parole <<dei consorzi turistici>> sono aggiunte le seguenti:

<<e delle Reti d'impresa con soggettività giuridica>>;

e) al comma 4, le parole <<Ciascun consorzio riconosciuto definisce>> sono sostituite dalle seguenti:

<<Ciascun consorzio e ciascuna Rete d'Impresa riconosciute definiscono>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

PISANI, COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CARLI, CELOTTI, RUSSO

Emendamento modificativo (84.3) RITIRATO

“All'articolo 84, comma 3, le parole <<dei consorzi turistici>>, sono sostituite dalle seguenti:

<<e la costituzione di nuovi consorzi turistici>>.”

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 84.1, interamente sostitutivo dell'articolo 84.

Nella successiva discussione interviene il solo consigliere COSOLINI.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI, i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 84.1).

L'emendamento 84.1, interamente sostitutivo dell'articolo 84, posto in votazione, viene approvato.

Gli emendamenti 84.2 e 84.3 sono stati precedentemente ritirati.

Gli articoli 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 95 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (95.1)

"1. Al comma 8 dell'articolo 95 le parole <<di posti letto da quattordici a ventiquattro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di almeno quattordici posti letto>>."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nota a commento: L'emendamento elimina il riferimento al numero massimo di posti letto delle country house in recepimento delle osservazioni emerse sul punto.

CALLIGARIS

Emendamento modificativo (95.2)

"1. All'articolo 95, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

<<12 bis. Le unità immobiliari destinate all'uso abitativo ricettivo alberghiero possono essere catastalmente frazionate, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge, a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso alberghiera dell'intera unità immobiliare, non sia ridotto il numero complessivo delle camere e siano garantiti i servizi generali centralizzati. In tali casi, la frazione di unità immobiliare può essere trasferita in proprietà a soggetti terzi che si impegnano ad utilizzarla secondo i termini e le modalità definiti da apposita convenzione, accessoria al contratto di compravendita, conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della Direzione centrale competente in materia di edilizia."

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Nota a commento: Con il presente emendamento, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge, si consente il frazionamento catastale delle unità immobiliari destinate all'uso abitativo ricettivo alberghiero e l'acquisizione in proprietà delle stesse da parte di soggetti terzi, purché si impegnino ad utilizzarle secondo i termini e le modalità definiti da apposita convenzione, accessoria al contratto di compravendita, conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale.

L'assessore BINI illustra l'emendamento 95.1.

Il consigliere CALLIGARIS dà per letto il proprio emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il consigliere MORETTI (il quale solleva alcuni dubbi sulla ratio dell'emendamento 95.1 e sui motivi della sua mancata illustrazione da parte del proponente), il PRESIDENTE (il quale, al fine di risolvere i dubbi testè sollevati, spiega puntualmente il contenuto dell'emendamento 95.2, quale riformulazione e correzione di una norma già vigente nell'ordinamento regionale dal 2019), i Relatori di minoranza COSOLINI e MORETUZZO.

Constatato che nessuno intende più intervenire, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si rimette alle valutazioni dell'Aula per entrambi gli emendamenti), MORETUZZO e COSOLINI (entrambi favorevoli all'emendamento 95.1, astenuti sull'emendamento 95.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 95.1 e 95.2, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 95, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 96 è stato presentato il seguente emendamento:

MENTIL, COSOLINI, MORETTI, POZZO, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (96.1)

"Al comma 1, dopo le parole <<unità abitative>>, sono inserite le seguenti: <<, appartenenti ad almeno 5 diversi proprietari,>>"

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MENTIL illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza COSOLINI, i consiglieri MORETTI, CARLI e la Relatrice di minoranza PELLEGRINO (la quale aggiunge, con l'assenso del proponente Mentil, la firma sull'emendamento in discussione).

Constatato che nessuno intende più intervenire, prendono la parola in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI (tutti favorevoli all'emendamento 96.1), i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 96.1).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal capogruppo Moretti, l'emendamento 96.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2.69: favorevoli 17; contrari 21*).

L'articolo 96, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 97, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 98 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

COSOLINI

Subemendamento modificativo dell'emendamento 98.1 (98.0.1)

"All'emendamento 98.1, dopo le parole <<risiede>> sono aggiunte le seguenti: <<o elegge domicilio>>."

Nota: il presente sub-emendamento non comporta oneri finanziari.

COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CELOTTI, CARLI, RUSSO, PISANI

Emendamento modificativo (98.1)

"All'articolo 98, il comma 1 viene interamente sostituito come segue:

<<1.Sono bed and breakfast le strutture ricettive costituite da unità immobiliari destinate all'uso abitativo familiare aventi le caratteristiche della civile abitazione nelle quali il titolare risiede, composte da non più di sei camere, esclusa quella riservata al titolare, per un totale complessivo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio e prima colazione.>>"

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il Relatore di minoranza COSOLINI illustra gli emendamenti 98.0.1 e 98.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI, i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ed entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 98.0.1 e 98.1, posti in votazione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

A questo punto, il PRESIDENTE precisa che non si procederà alla votazione dell'articolo 98, il cui testo è stato sostituito con l'emendamento 98.1, testè approvato.

L'articolo 99, che non presenta emendamenti, dopo un intervento interlocutorio del consigliere BULLIAN, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 100, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

All'articolo 101 è stato presentato il seguente emendamento:

PELLEGRINO

Emendamento modificativo (101.1)

"All'art. 101, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. I Comuni della Regione con più di cinquantamila abitanti possono individuare, nell'ambito del proprio territorio, zone caratterizzate da elevata tensione abitativa ovvero di particolare valore storico-culturale, quali centri storici, nelle quali adottare misure di regolazione delle locazioni per finalità turistiche di breve durata. In tali zone i Comuni, mediante propri atti regolamentari o di pianificazione, possono stabilire limitazioni o contingenti al numero di unità immobiliari destinabili ad affitti brevi, nonché specifiche condizioni e requisiti per l'esercizio di tali attività, al fine di contenere la pressione turistica e salvaguardare la funzione residenziale stabile del tessuto urbano locale;

2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis, i Comuni possono, con deliberazione motivata, disporre la sospensione temporanea del rilascio di nuove autorizzazioni o dell'avvio di nuove attività di locazione turistica breve nelle zone individuate. Tale moratoria può avere una durata definita, comunque non superiore a 12 mesi, ed è eventualmente rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di pari durata. La moratoria ha carattere eccezionale e mira a evitare un eccessivo incremento dell'offerta di alloggi turistici nelle aree interessate, in attesa dell'adozione di strumenti urbanistici o regolamenti comunali che assicurino un equilibrato rapporto tra destinazioni residenziali e ricettive;

2 quater. Nell'attuare le misure di cui ai commi 2 bis e 2 ter, i Comuni introducono criteri atti a tutelare la residenzialità permanente. Tali criteri possono includere, a mero titolo esemplificativo, il limite alla concentrazione di alloggi destinati ad affitti brevi in un medesimo edificio o zona urbana, oppure la previsione di riservare una quota minima del patrimonio abitativo alle locazioni di lungo periodo per residenti. Obiettivo di tali misure è garantire che le attività turistiche extra-alberghiere non compromettano la disponibilità di alloggi per i residenti stabili e la vitalità socio-economica dei quartieri;

2 quinquies. L'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche è consentito esclusivamente nel rispetto della destinazione d'uso urbanistica dell'immobile e delle normative edilizie e di sicurezza vigenti. I Comuni possono subordinare l'avvio di nuove attività di affitto breve alla verifica di

compatibilità territoriale con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, assicurando che tali attività risultino coerenti con la funzione predominante della zona e sostenibili rispetto ai servizi locali. Eventuali cambi di destinazione d'uso degli immobili, qualora necessari in base alle norme urbanistiche, devono essere preventivamente ottenuti dal proprietario/gestore dell'alloggio;

2 sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano in coordinamento con la normativa statale vigente in materia di locazioni brevi ad uso turistico e di strutture ricettive. Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale relativi alla Banca dati nazionale e al Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le unità destinate alle locazioni turistiche nonché gli obblighi di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o di previa comunicazione al SUAP competente, secondo la forma (imprenditoriale o non imprenditoriale) di esercizio dell'attività. Resta inoltre fermo l'obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza le generalità degli alloggiati, secondo la normativa vigente.>>"

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma introdotta riconosce ai Comuni sopra i cinquantamila abitanti la facoltà di regolamentare gli affitti brevi in zone sensibili, attraverso limitazioni quantitative, contingentamento delle unità affittabili per brevi periodi e altre condizioni atte a mitigare gli impatti negativi sul mercato immobiliare locale. Si prevede altresì la possibilità, per situazioni eccezionali, di introdurre moratorie temporanee sull'attivazione di nuove locazioni turistiche: si tratta di sospensioni di breve termine (massimo un anno, prorogabile una sola volta) finalizzate a congelare la proliferazione di nuove attività in attesa di pianificazione - una misura di carattere urgente e straordinario, già sperimentata in altre realtà regionali come la Toscana. Durante tale periodo di moratoria, l'ente locale può definire o aggiornare strumenti urbanistici e regolamenti per gestire al meglio il fenomeno nel medio-lungo periodo. Un elemento chiave è l'introduzione di criteri volti a preservare la residenzialità: ad esempio limitando il numero di appartamenti destinati ad affitti brevi in un condominio o quartiere, o riservando una percentuale minima di abitazioni alle locazioni di lungo periodo. Tali misure mirano a evitare lo spopolamento residenziale dei centri abitati e a mantenere viva la comunità locale, prevenendo la conversione integrale di intere zone in ricettività turistica. Parallelamente, l'emendamento sottolinea la necessità di coerenza urbanistica: l'utilizzo degli immobili per finalità di locazione breve deve avvenire nel rispetto delle destinazioni d'uso previste e delle normative edilizie vigenti. Ciò significa, ad esempio, che un alloggio residenziale può essere locato a turisti solo se tale uso non contrasta con le previsioni urbanistiche locali; i Comuni potranno richiedere, ove del caso, un cambio di destinazione d'uso (da residenziale a ricettivo extralberghiero) qualora l'attività assuma carattere organizzato e continuativo, oppure prevedere nei piani urbanistici zone in cui l'attività di affitto turistico è limitata o esclusa per mantenere la vocazione residenziale. Questo approccio si pone in linea con la distinzione evidenziata anche nel dibattito giurisprudenziale: introdurre criteri urbanistici per bilanciare residenza e turismo è considerato legittimo e proporzionato, a differenza di vietare in modo generalizzato categorie di attività. L'emendamento, infatti, privilegia la regolazione e la pianificazione (regulation) piuttosto che il divieto assoluto, in conformità al principio per cui l'attività economica privata può essere limitata solo per motivi di interesse generale e con misure non arbitrarie né discriminatorie.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il consigliere MORETTI, il Relatore di minoranza COSOLINI, i consiglieri MARTINES, BOLZONELLO, CONFICONI, l'assessore BINI (il quale, motivandone le ragioni, chiede alla proponente il ritiro dell'emendamento al fine di effettuare un'ulteriore valutazione sul tema) e la Relatrice di minoranza PELLEGRINO (la quale risponde all'Assessore, dichiarandosi favorevole al ritiro e chiedendo che gli approfondimenti prospettati, vengano effettuati quanto prima).

L'emendamento 101.1 è ritirato.

L'articolo 101, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 102 è stato presentato il seguente emendamento:

CELOTTI, COSOLINI, MORETTI, POZZO, MENTIL, MARTINES, FASIOLO, CARLI, RUSSO

Emendamento modificativo (102.1)

All'articolo 102 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole <<campeggi>> sono aggiunte le seguenti:

<<agricampeggi,>>;

b) dopo il comma 3, vengono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Gli agricampeggi sono aree allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno in spazi aperti delle aziende agrituristiche da parte di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. L'ospitalità in spazi aperti degli agricampeggi non può superare il limite massimo di trenta persone e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all'aperto.
3 ter. Con Regolamento regionale, previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti in materia di commercio ed edilizia, sono stabilite le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista.>>

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera CELOTTI, motivandone le ragioni, ritira l'emendamento 102.1.

L'articolo 102, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

L'articolo 103, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

L'articolo 104, che non presenta emendamenti, posto in votazione dopo un intervento del consigliere BULLIAN, viene approvato.

L'articolo 105, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 106 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PELLEGRINO

Subemendamento modificativo dell'emendamento 106.1 (106.0.1)

1. All'emendamento 106.1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Gli alloggi del pellegrino offrono ospitalità gratuita in strutture situate lungo i cammini di cui all'articolo 67 e, comunque a distanza non superiore a 1 chilometro dal loro tracciato, di esclusiva proprietà di enti pubblici, enti religiosi o associazioni e possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro.>>;

b) il comma 5 ter è abrogato;

c) al comma 5 quater le parole <<con delibera di Giunta>> sono sostituite dalle seguenti: <<con decreto

del Direttore centrale competente in materia di turismo>>;

d) al comma 5 sexies le parole <<con delibera di Giunta Regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo>>;

e) i commi 5 octies, 5 nonies, 5 decies, 5 undecies e 5 duodecies sono abrogati.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

PELLEGRINO

Emendamento aggiuntivo (106.1)

Al comma 1 dopo le parole <<case di ospitalità,>> sono aggiunte le seguenti <<alloggi del pellegrino>>;

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. Gli alloggi del pellegrino sono forme di ospitalità situate lungo i cammini di cui all'articolo Art. 69 quater (Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia), e comunque a distanza non superiore a settecento metri dal loro tracciato.

5 ter. Gli alloggi di cui al comma 5 bis, all'interno di edifici esistenti di esclusiva proprietà di enti pubblici, enti religiosi o associazioni, possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro ed offrono gratuitamente alloggio ai pellegrini.

5 quater. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con delibera di Giunta Regionale.

5 quinquies. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.

5 sexties. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con delibera di Giunta Regionale, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.

5 septies. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) permanenza massima di una notte;

b) gratuità dell'accoglienza.

5 octies. I gestori delle strutture di cui al comma 5 bis comunicano al SUAP del comune competente per territorio gli alloggi destinati al pellegrino, indicando anche il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. La comunicazione è corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sul possesso dei requisiti individuati con delibera di Giunta Regionale e di quelli previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, e prevenzione incendi.

5 nonies. Il comune competente per territorio sulle dichiarazioni di cui al comma 5 octies effettua i controlli di cui al d.p.r. 445/2000 e laddove all'esito delle verifiche emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, ordina la chiusura dell'attività.

5 decies. Il provvedimento di cui al comma 5 nonies viene adottato previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. 241/1990, fatte salve ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso, in particolare a motivo della necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché l'igiene e la pubblica incolumità.

5 undecies. I soggetti di cui al comma 5 octies sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5 duodecies. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 5 octies registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun pellegrino e le comunicano nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.>>

Nota: Il seguente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli alloggi del pellegrino sono già noti e previsti da normative dedicate a livello internazionale e recentemente definiti in Umbria con la legge regionale n. 23 del 28 ottobre 2024. Come ricorda il Ministero del Turismo "le attività di ospitalità svolte a titolo gratuito non sono soggette all'obbligo di Codice Identificativo Nazionale". Difatti, verosimilmente, le attività di ospitalità a titolo gratuito "non pregiudicano la realizzazione delle finalità sottese all'art. 13-ter, D.L. n. 145/2023, che risiedono nell'esigenza di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità. Resta fermo che il rigoroso accertamento in merito allo svolgimento dell'attività a titolo meramente gratuito debba essere condotto sulla base delle circostanze del caso concreto. Si precisa che le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta".

La consigliera PELLEGRINO illustra gli emendamenti 106.0.1 e 106.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETUZZO e COSOLINI, i Relatori di maggioranza DI BERT, NOVELLI, MAURMAIR e SPAGNOLO, nonché, per la Giunta, l'assessore BINI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli ed entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 106.0.1 e 106.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 106, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, con il relativo subemendamento, istitutivo dell'articolo 106 bis:

CALLIGARIS, DI BERT, SPAGNOLO

Subemendamento modificativo all'emendamento 106 bis.1 (106 bis.0.1)

1. Al comma 4, dell'articolo 106 bis, come introdotto dall'emendamento 106 bis.1, la parola <<nove>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>.

Nota tecnica: Il presente sub emendamento riduce il termine per l'adozione della variante allo strumento urbanistico comunale. Nota finanziaria: Il presente sub emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale, come l'emendamento 106 bis.1.

CALLIGARIS, DI BERT

Emendamento aggiuntivo (106 bis.1)

Dopo l'articolo 106 è inserito il seguente:

<<Art. 106 bis

(Strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile in aree naturali e rurali)

1. Sono strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile, caratterizzata dal basso impatto ambientale e paesaggistico, gli esercizi aperti al pubblico e destinati alla fruizione ambientale e naturalistica di contesti agricoli, forestali e di tutela ambientale, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 85, comma 1 ed individuate nelle seguenti tipologie:

a) Strutture realizzate attraverso il recupero di edifici o manufatti esistenti appartenenti al patrimonio edilizio rurale storico-tradizionale;

b) Strutture in manufatti realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, caratterizzati dai requisiti della amovibilità e reversibilità, intesa quale possibilità di completo ripristino dello stato dei luoghi esistente anteriormente alla realizzazione.

2. Con regolamento approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su

proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale e delle Commissioni consiliari competenti in materia di turismo e di edilizia, nel rispetto delle discipline in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente sono individuati:

- a) i requisiti igienico-sanitari e ogni altra prescrizione tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi anche in deroga ai requisiti e ai parametri previsti dalle leggi regionali di settore;
- b) i principi di ammissibilità e localizzazione;
- c) i criteri per il calcolo del contributo di costruzione dovuto e le modalità di corresponsione dello stesso nonché le previsioni relative alle opere di urbanizzazione, ove necessarie;
- d) ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della presente disposizione.

3. Tali strutture sono compatibili con le parti del territorio destinate ad usi agricoli o forestali, con le zone di tutela ambientale nonché con le zone destinate ad usi alberghiero o ricettivo complementare, come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale.

4. Con apposita variante allo strumento urbanistico comunale, da approvarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2, sono individuate le zone, sottozone o parti del territorio compatibili ai sensi del comma 3. Decorso tale termine trova automatica applicazione l'indice minimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati nei limiti stabiliti dal Regolamento di cui al comma 2, salvo più estensiva previsione degli strumenti urbanistici comunali, in tutte le parti del territorio destinate ad usi agricoli o forestali o nelle zone di tutela ambientale nonché nelle zone destinate ad usi alberghiero o ricettivo complementare, prescindendosi dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali se non per quanto concerne materiali o caratteristiche architettoniche o distanze specificatamente individuate in relazione a tali strutture.

5. Per le strutture di cui al presente articolo non trovano in ogni caso applicazione:

- a) i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto di cui alla presente legge nonché i requisiti previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi);
- b) le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nonché le disposizioni in materia di efficientamento energetico degli edifici.

6. Ferma restando la compatibilità urbanistica di cui al comma 3 ed entro i limiti stabiliti dal Regolamento di cui al comma 2, le strutture di cui al presente articolo sono realizzabili ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla strumentazione urbanistica comunale in relazione a materiali o caratteristiche architettoniche o distanze ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 16 nonché delle ulteriori discipline di cui all'articolo 1, comma 2 della medesima legge 19/2009.

7. Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al comma 2 sono consentiti gli interventi previsti negli strumenti urbanistici comunali.>>.

Nota: il presente emendamento è volto ad introdurre una disciplina normativa in relazione a forme di ricettività innovativa ed ecocompatibile da localizzarsi in contesti naturali e rurali, riprendendo in buona parte i contenuti dell'istituto già incluso nell'abrogando articolo 31 bis della legge regionale 21/2016, il quale recava specifica normazione su "Strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali" prevedendo alcune semplificazioni ed agevolazioni per la realizzazione di manufatti di tal natura.

Il consigliere CALLIGARIS illustra gli emendamenti 106 bis.0.1 106 bis.1.

La Relatrice di maggioranza SPAGNOLO, a nome dei colleghi Consiglieri del gruppo Lega FVG, aggiunge la firma agli emendamenti testé illustrati, con il consenso del proponente.

In sede di dibattito, intervengono i Consiglieri MORETUZZO (il quale, tra l'altro, chiede il ritiro degli emendamenti motivandone le ragioni), HONSELL (il quale, tra l'altro, condivide le valutazioni del collega Moretuzzo in particolar modo sotto il profilo della tutela dell'ambiente) e PUTTO (il quale, tra l'altro, si associa alle considerazioni dei consiglieri Moretuzzo e Honsell e chiede un approfondimento tecnico-normativo sulla formulazione degli emendamenti).

Il PRESIDENTE, vista l'ora ed essendoci ancora due Consiglieri iscritti a parlare, propone di concludere domani il dibattito sugli emendamenti 106 bis.0.1 106 bis.1.

Non riscontrando contrarietà, comunica che il Consiglio è convocato per domani mattina, 13 novembre, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 18.26.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO